

## FAQ relative al nuovo regolamento forestale

(decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2021, n. 274/Pres,  
da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2022, n. 95/Pres)

numero	
1	<p><b>Domanda</b> Quando entrano in vigore le modifiche del Regolamento forestale?</p> <p><b>Risposta</b> Le modifiche del Regolamento forestale <u>entreranno in vigore il 31 ottobre 2022</u>. Fino a tale data rimangono validi i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dal Regolamento precedentemente alle modifiche (compreso l'obbligo di patentino a seguito di frequentazione di corsi per almeno 20 ore da parte di tutti gli operatori che lavorano in bosco).</p>
2	<p><b>Domanda</b> Sarà obbligatorio il possesso del patentino per operatore forestale?</p> <p><b>Risposta</b> <u>Il possesso del nuovo patentino per operatore forestale sarà obbligatorio per il titolare o, in subordine, per almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno.</u> Il possesso del nuovo patentino per operatore forestale permetterà, assieme agli altri requisiti previsti dall'articolo 39, comma 4 del nuovo regolamento forestale:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>l'iscrizione dell'impresa nell'Elenco regionale delle imprese forestali o il mantenimento dell'iscrizione stessa;</li><li>l'esonero per l'impresa iscritta nell'Elenco dall'obbligo di iscrizione al registro nazionale degli operatori che commercializzano legname di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.</li></ol> <p>A seguito di richiesta di chiarimenti al MiPAAF, in via interpretativa è <u>considerato un requisito valido per l'iscrizione nell'Elenco della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia anche la formazione posseduta da un dipendente che opera presso l'impresa in modo stabile e continuativo ancorché non con contratto a tempo indeterminato.</u></p>
3	<p><b>Domanda</b> Quindi il patentino per operatore forestale non è più obbligatorio per tutti gli operatori?</p> <p><b>Risposta</b> <u>Dal 31 ottobre 2022 l'obbligatorietà del patentino per operatore forestale sussisterà solamente per il titolare o, in subordine, per almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno.</u> I dipendenti che operano in bosco, dal 31 ottobre 2022, potranno formalmente operare senza il possesso del patentino per operatore forestale, che comunque conserverà la sua validità fino alla scadenza (5 anni dalla data del rilascio), pur non risultando titolo valido per l'iscrizione dell'impresa nell'Elenco regionale.</p>
4	<p><b>Domanda</b> Come si ottiene il nuovo patentino per operatore forestale?</p> <p><b>Risposta</b> Il nuovo patentino per operatore forestale è rilasciato dall'Ispettorato forestale competente a seguito della frequentazione di <u>almeno 40 ore di formazione sulle tematiche di taglio, esbosco e organizzazione del lavoro.</u></p>
5	<p><b>Domanda</b> Se si è già in possesso del precedente patentino, si può raggiungere il monte ore formativo con corsi integrativi o è necessario frequentare un corso di 40 ore?</p> <p><b>Risposta</b></p>

	<p>Titolari o dipendenti a tempo indeterminato e pieno che intendono richiedere il rilascio del nuovo patentino forestale possono operare con due modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>richiedere all'Ispettorato competente <u>il riconoscimento di percorsi formativi</u> effettuati sulle tematiche di taglio, esbosco e organizzazione del lavoro, purché gli attestati non siano scaduti, compreso il corso organizzato dal CeSFAM ai fini dell'ottenimento del patentino;</li> <li><u>partecipare a un corso formativo</u> integrativo presso il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM) o presso altri Enti formativi accreditati.</li> </ol>
6	<p><b>Domanda</b> Quali corsi effettuati dai titolari o dai dipendenti a tempo indeterminato e pieno possono essere riconosciuti?</p> <p><b>Risposta</b> Ai fini dell'aggiornamento del percorso formativo, <u>potranno essere riconosciuti i corsi effettuati solamente su percorsi formativi concernenti le tematiche di taglio, esbosco e organizzazione del lavoro.</u> I corsi frequentati dovranno riguardare tutte e tre le tematiche: non sarà quindi considerato adeguato un monte complessivo di 40 ore formative attinenti alla sola tematica del taglio o alla sola tematica della sicurezza sul lavoro.</p> <p>Potranno essere riconosciuti i corsi ricompresi nel seguente elenco (esemplificativo e non esaustivo):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>corso per l'ottenimento del patentino forestale rilasciato dal CeSFAM o da altri Enti formativi riconosciuti (e eventuali corsi di aggiornamento);</li> <li>corso per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (o relativo corso di aggiornamento);</li> <li>corso per addetti alla conduzione di gru per autocarro (o relativo corso di aggiornamento);</li> <li>corso per l'uso in sicurezza di macchine movimento terra (o relativo corso di aggiornamento);</li> <li>corso per addetto al primo soccorso (o relativo corso di aggiornamento);</li> <li>corso per RSPP (o relativo corso di aggiornamento);</li> <li>corsi per addetti alle lavorazioni in presenza di traffico veicolare (o relativo corso di aggiornamento);</li> <li>corso per addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (o relativo corso di aggiornamento);</li> <li>corsi per addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili con o senza stabilizzatori (o relativo corso di aggiornamento);</li> <li>corso per addetti alle lavorazioni in quota su funi (o relativo corso di aggiornamento)</li> <li>corsi formativi per l'utilizzo di macchinari specifici (verricello forestale, gru a cavo, harvester, forwarder, ...);</li> <li>corso per addetti all'abbattimento e allestimento legname sotto le linee aeree.</li> </ol> <p>Il riconoscimento dei corsi avverrà presentando l'attestato formativo e eventuale programma didattico. Tutti i corsi devono essere frequentati con profitto: non sono riconosciuti seminari o corsi che prevedano la sola partecipazione.</p>
7	<p><b>Domanda</b> I soggetti in possesso del patentino per operatore forestale rilasciato nel periodo transitorio previsto all'entrata in vigore del regolamento forestale nel 2013, rilasciato senza la frequenza del corso, potranno chiedere il riconoscimento della formazione?</p> <p><b>Risposta</b> No, il nuovo patentino per operatore forestale verrà rilasciato unicamente a soggetti in possesso di attestati che dimostrino la partecipazione ad almeno 40 ore di formazione sulle tematiche di taglio, esbosco e organizzazione del lavoro con superamento dell'esame finale.</p>
8	<p><b>Domanda</b> Quali sono i percorsi formativi offerti dal CeSFAM?</p> <p><b>Risposta</b></p>

	<p>Ai sensi del decreto n. 5270/AGFOR di data 4 agosto 2022, il CeSFAM offre due tipologie di corsi per permettere alle imprese di aggiornare il proprio monte ore formativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>un corso teorico – pratico di n. 5 giornate (per un totale di 40 ore), in cui le lezioni saranno svolte sia in aula, che in bosco;</li> <li>un corso di aggiornamento teorico – pratico di n. 3 giornate (per un totale di 24 ore), in cui le lezioni si svolgono solamente in bosco;</li> <li>n. 2 corsi di aggiornamento teorici della durata di n. 4 ore ciascuno, che potranno essere fruiti sia singolarmente che congiuntamente.</li> </ol>
9	<p><b>Domanda</b> I titolari delle imprese forestali con sede esterna al territorio regionale del Friuli Venezia Giulia dovranno aggiornare il proprio monte ore formativo per poter operare in territorio regionale?</p> <p><b>Risposta</b> Le imprese iscritte in elenco/albo di altra regione o provincia autonoma adeguato a quanto stabilito dal DM 29 aprile 2020. sono abilitate ad eseguire in regione Friuli Venezia Giulia le attività di utilizzazione forestale senza necessità di iscriversi all'Elenco della nostra Regione.</p> <p>Per le imprese non iscritte in tali elenchi/albi sussiste l'obbligo di iscrizione nell'Elenco delle imprese forestali della Regione Friuli Venezia Giulia per poter eseguire le attività di utilizzazione forestale in regione e quindi sussiste anche l'obbligo di adeguare la formazione a quanto stabilito dal nuovo Regolamento forestale.</p> <p>Il patentino in corso di validità rilasciato da altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano a seguito della frequentazione di un corso che certifica il possesso delle competenze necessarie secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 è riconosciuto quale documento equivalente al patentino per operatore forestale.</p>
10	<p><b>Domanda</b> Sarà possibile richiedere il patentino per operatore forestale anche per altri dipendenti anche non a tempo indeterminato e pieno?</p> <p><b>Risposta</b> Sì, sarà possibile richiedere all'Ispettorato forestale competente il rilascio del patentino per operatore forestale anche per i dipendenti purché abbiano frequentato uno o più corsi di formazione per un totale di almeno 40 ore sulle tematiche di taglio, esbosco e organizzazione del lavoro.</p>
11	<p><b>Domanda</b> Dove si potrà effettuare la formazione per l'ottenimento del patentino per operatore forestale per i dipendenti di impresa?</p> <p><b>Risposta</b> All'interno del territorio regionale, presso gli Enti formativi accreditati; i corsi possono essere svolti anche in altre Regioni italiane o all'estero.</p> <p>Il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM) continuerà ad offrire corsi formativi di n. 40 ore che permettano di richiedere il rilascio del patentino per operatore forestale agli Ispettorati forestali competenti.</p>
12	<p><b>Domanda</b> Quali sono per le imprese le conseguenze per il mancato possesso del nuovo requisito della formazione richiesto dal 31 ottobre 2022 dalle modifiche del Regolamento forestale (40 ore di formazione del titolare o di un dipendente a tempo pieno e indeterminato sulle materie di taglio, esbosco e organizzazione del lavoro)?</p> <p><b>Risposta</b></p>

	<p>Qualora il titolare o un dipendente a tempo pieno e indeterminato non siano in possesso della formazione di 40 ore l'impresa non potrà essere iscritta nell'Elenco regionale delle imprese forestali.</p> <p>L'impresa già iscritta non potrà mantenere l'iscrizione: verrà prima sospesa e successivamente cancellata dall'Elenco, previa comunicazione di avvio del procedimento.</p> <p>L'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese forestali è condizione necessaria per eseguire in regione i lavori di utilizzazione forestale e miglioramento dei boschi.</p>
--	--

<b>MODIFICHE VIGENTI DAL 31 OTTOBRE 2022</b>			
	<b>IMPRESA ISCRITTA SOLO IN FVG</b>	<b>IMPRESA ISCRITTA IN ALBO DI ALTRA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA CONFORME AL DM</b>	<b>IMPRESA ISCRITTA IN ALBO DI ALTRA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA NON CONFORME AL DM</b>
<b>FORMAZIONE</b>	40 ore per titolare o dipendente a tempo indeterminato e pieno	monte ore formativo previsto dalla normativa regionale/provinciale di riferimento	40 ore per titolare o dipendente a tempo indeterminato e pieno
<b>ELENCO</b>	deve aggiornare la formazione per mantenere l'iscrizione Se non aggiorna viene prima sospesa poi cancellata dall'Elenco. per le imprese sospese e cancellate la Regione non provvede alla trasmissione dei dati EUTR	Non necessita di alcuna iscrizione nell'Elenco regionale FVG per svolgere i lavori di utilizzazione boschiva in regione.	deve aggiornare la formazione per mantenere l'iscrizione Se non aggiorna viene prima sospesa poi cancellata dall'Elenco. per le imprese sospese e cancellate la Regione non provvede alla trasmissione dei dati EUTR